



# COMUNE DI BELPASSO

Città Metropolitana di Catania

## RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

*ai sensi del D. Lgs 3.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii art 12 e del "Regolamento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana" (D.A n. 271/Gab-223 del 23/12/2023, Allegato 1)*

**Proposta di non Assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica**

**VARIANTE ORDINARIA puntuale art. 26 della L.R. n. 19 del 13/08/2020**

**AL P.R.G. Vigente**

(D.A.R.T.A. n. 987/DRU del 23.12.1993)

La Verifica di assoggettabilità a VAS è la procedura, attivata su istanza dell'Autorità procedente, per valutare se un piano o programma possa produrre effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e debba, eventualmente, essere sottoposto alla procedura di VAS.


La normativa vigente in materia di VAS prescrive che siano sottoposti al procedimento valutativo sia i piani come anche le loro varianti.

### QUALIFICAZIONE URBANISTICA DI AREA IN TERRITORIO COMUNALE

in località Piano Tavola frazione di Belpasso, ricompresa nell'isolato contornato dalle Viabilità pubbliche denominate Viale della Resistenza, via Rosario Livatino, via Pio La Torre e Via Cesare Terranova, meglio distinta in NCT al Fog. 76 del Comune di Belpasso, mappale 104, della superficie complessiva di mq. 500,00 ricadenti all'interno del Piano Particolareggiato di recupero L.R. 37/85 "C/3" (Edilizia da recuperare – *Agglomerato di Piano Tavola*) ricompresa in Zona "F5" (Verde Pubblico Attrezzato) secondo le prescrizioni del PRG. e del Piano Particolareggiato di Recupero della Frazione di Piano Tavola; approvati in uno con D.A.R.T.A. n. 987/DRU-93 del 22/12/1993 - **da** area con destinazione d'uso del suolo per Servizi Pubblici zona "F" di PRG art. 25 delle NTA e segnatamente in Area per Verde Pubblico Attrezzato zona territoriale di PRG "F5" art. 25.1 delle NTA in prescrizione di vincolo preordinato all'esproprio avente una estensione pari ad St = (mq 500,00) **ad** area edificabile Zona "C3" di PRG per Edilizia Residenziale da recuperare art. 21 delle NTA con gli specifici indici, parametri e limitazioni d'utilizzo dettate dal PRG e dalle stesse NTA in uno approvate con Decreto A.R.T.A. n. 987/DRU del 23.12.1993.

**Belpasso, 09/01/2025**

Il Tecnico  
**Ing. Motta Giampiero**



IL COMMISSARIO AD ACTA  
**Arch. Aleo Massimo Giuseppe**

## SOMMARIO

<b>Premessa</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>3</b>
<b>1. Riferimenti Normativi e Linee Guida Procedurali Di Valutazione Ambientale Strategica</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>6</b>
<b>1.1 Normativa Europea</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>7</b>
<b>1.2 Normativa Nazionale e Regionale</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>7</b>
<b>2. Procedura di assoggettabilità</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>7</b>
<b>3. Contenuti e Struttura del Documento</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>10</b>
<b>3.1 Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art.12</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>11</b>
<b>3.2 Percorso Metodologico di Riferimento</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>12</b>
<b>3.2.1 Riferimenti Metodologici</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>12</b>
<b>3.2.2 Fasi Operative del Percorso di Valutazione individuato</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>12</b>
<b>4. Definizione Autorità con Competenza Ambientale coinvolte e Procedura di Consultazione</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>12</b>
<b>5 Relazione ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>13</b>
<b>5.1 Sviluppo metodologico del Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>14</b>
<b>5.2 Descrizione e Contenuti della variante</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>17</b>
<b>5.3 Localizzazione di Fatto e contesto Urbanistico Comunale</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>20</b>
<b>5.4 Carta dei Vincoli e Inquadramento Geologico</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>22</b>
<b>5.5 Descrizione dell'intervento</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>26</b>
<b>5.6 Presenza altri di Vincoli Territoriali</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>26</b>
<b>6 Valutazione della Variante</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>27</b>
<b>6.1 Valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>27</b>
<b>6.2 Verifica di assoggettabilità</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>29</b>
<b>7 Conclusioni del Rapporto "Non Assoggettabilità a procedura di VAS"</b>	<b><i>pag.</i></b>	<b>31</b>

## Relazione motivata ai fini dell'Esclusione dalla Procedura di VAS

### PREMESSA

Il sottoscritto Ing. Giampiero Motta, nato a Belpasso (CT) il 25/02/1980, con studio a Belpasso (CT) in Via Vittorio Emanuele III n. 439, C.F.: MTTGPR80B25C351V, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. A5869, per incarico ricevuto dal Sig. Scaravilli Basilio nella qualità, redige il seguente Rapporto Preliminare per i procedimenti di VAS.

Detto che il Rapporto Preliminare è lo strumento per lo svolgimento delle consultazioni preliminari finalizzate alla valutazione del Piano/Programma ai fini della determinazione dell'assoggettabilità alla procedura di VAS, nel caso dei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VAS riferita a profili di variante puntuale al vigente PRG in prescrizione di Vincoli finalizzata alla qualificazione urbanistica dell'area ricadente in ambito a destinazione d'uso dei suoli a "Residenziale privata".

A livello normativo, la VAS costituisce una procedura che mira a far in modo che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente si integrino con l'attuazione delle attività di programmazione, nella prospettiva di poter raggiungere un equilibrio tra le dimensioni dello sviluppo sostenibile. In altre parole, la procedura valutativa riguarda l'attività antropica con lo scopo di verificare la compatibilità delle strategie proposte con il rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguarda della biodiversità, un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica e l'inclusività sociale.

Dato atto altresì, che la valutazione ambientale strategica VAS, è lo strumento conoscitivo, previsto a livello europeo dalla direttiva 2001/42/CE *"con l'obiettivo di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile"* – All. II recepito a livello nazionale con il D.Lgs. 152/06 All. II e VI (così come modificato dal D.Lgs 4/2008) e regolamentata anche a livello regionale per ultimo dal D.A.R.T.A. n. 271/gab del 23.12.2023. Essa riguarda i programmi ed i piani sul territorio che possono avere degli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prevedendo che vengano presi in considerazione tutti gli effetti che l'attuazione di tali piani possano avere sull'ambiente. Il D.Lgs n° 4/2008 demanda alle Regioni l'ordinamento in materia.

In questo modo è possibile indirizzare la pianificazione territoriale e urbanistica di un territorio verso indirizzi e linee guida che perseguono un alto livello di sostenibilità ambientale.

L'art. 6, del D. Lgs. n° 152/06, definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica; essa riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, o comunque che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, delle acque e del consumo del suolo per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della **pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli** ed inoltre che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del citato decreto, o per i quali, **in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali**

e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza al sensi dell'articolo 5 del decreto del presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Nel caso di piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani, la valutazione ambientale è necessaria solo nel caso in cui l'autorità competente valuti che essi producano impatti significativi sull'ambiente, tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. A tal fine il D.Lgs n. 152/2006 introduce, con l'art. 12, un procedimento di verifica di assoggettabilità.

Pertanto, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che i piani e i programmi possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 specifica “nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto”.

Scopo del presente documento c.d. “Rapporto Preliminare”, redatto agli effetti dell'Allegato I e dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. oltre che del *"Regolamento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana"* (DGR n. 119 del 6/06/2014, Allegato A), **é di fornire gli elementi utili per consentire di determinare se la Variante Urbanistica**, al vigente P.R.G. del Comune di Belpasso (CT), approvato con Decreto A.R.TA. n 997/DRU/1993, **per la qualificazione dell'Area** sita in località “Piano Tavola” del Comune di Belpasso in esecuzione alle direttive impartite dal Commissario Ad Acta giusta nomina **prot. n. 11282 del 19/07/2023, debba essere assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** secondo quanto previsto agli articoli da 12 a 18 del D.Lgs 152/06 e come integrato e modificato dal D.Lgs. 4/2008 e ss.mm. ii. (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n.6, così come modificato dall'art.11, comma 41 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26) giusto Decreto Presidenziale 8 Luglio 2014 n. 23 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 19 del 19/09/2014 come modificato per ultimo dal ***D.A. n. 271/Gab\_2023*** che ha inteso superare la previgente normativa regionale. In questa fase i “soggetti” interessati dalla “procedura di VAS” sono l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente .

AUTORITA' COMPETENTE Verifica - VAS Punto 1.5.1 DARTA n. 271/Gab-2019 Delibera Giunta Regionale n. 307/20.07.2020	AUTORITA' PROCEDENTE Verifica VAS Punto 1.5.3 DARTA n. 271/Gab-2019
Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente, A.R.T.A.- Dipartimento Regionale dell'Urbanistica Unità di Staff 2 - Procedure VAS e Verifiche di Assoggettabilità Via Ugo La Malfa 169, 90146 Palermo <a href="mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it">dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it</a>	Comune di Belpasso (CT) Ufficio Tecnico Comunale Via dott. Carmelo Magri snc, 95032 Belpasso (CT) <a href="mailto:protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it">protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it</a>

In questa fase, sono interessati i soggetti competenti in materia ambientale c.d. (SCMA)<sup>3</sup>, il cui elenco è riportato nella PARTE PRIMA. ASPETTI PROCEDURALI 1.2 del D.ARTA N. 271/Gab-2019 che elenca i “*Soggetti Competenti in Materia Ambientale*” (SCMA) per la pianificazione comunale – ed a cui si fa rimando per brevità e comodità corredato *dell’Allegato I*. Il Comune potrà proporre all’Autorità ambientale di coinvolgere nelle procedure di consultazione eventuali altri soggetti che, in relazione alla specificità del territorio comunale, possono avere determinate/individuate ulteriori competenze. In assenza di tali eventuali richieste, l’elenco è da considerare condiviso e non richiede specifica interlocuzione tra Comune ed Autorità Ambientale. Secondo il “Quaderno Operativo Art. 12 del Dlgs 152/06” la normativa vigente in materia di VAS prescrive che siano sottoposti al procedimento valutativo sia i piani come anche le loro varianti. La verifica di assoggettabilità a VAS è la procedura, attivata su istanza dell’Autorità procedente, per valutare se un piano o programma possa produrre effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e debba, eventualmente, essere sottoposto alla procedura di VAS. Tuttavia nel caso di piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani, la valutazione ambientale è necessaria solo nel caso in cui l’autorità competente valuti che essi producano impatti significativi sull’ambiente, tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento. A tal fine il D.Lgs n. 152/2006 introduce, con l’art. 12, un procedimento di verifica di assoggettabilità. L’art. 12, in questione, specifica che “nel caso di piani e programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis, l’autorità procedente redige, un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del D.A. n. 271/Gab-2021 come modificato ed integrato dal D.A. n. 167/Gab-2023. Pertanto il *Rapporto Preliminare di assoggettabilità* semplificato consisterà nella relazione in cui sarà riportato in forma sintetica quanto richiesto dall’Allegato I della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, sia per *Caratteristiche del Piano o del Programma*, sia pure per *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate*, accompagnata da un questionario il cui schema è riportato nel Decreto 271/2021. Fatta questa premessa, di seguito s’illustrano i contenuti richiesti dalla normativa vigente in materia di *Valutazione Ambientale Strategica* e segnatamente le informazioni caratteristiche della Variante Urbanistica e le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono esserne interessate.

<sup>1</sup> Autorità Competente (AC): la Pubblica amm.ne cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti [art. 5, co. 1, lettera p) del D.L.vo 152/06 e ss.mm. ii.].

<sup>2</sup> Autorità procedente (AP): la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma [art. 5, comma 1, lettera q) del D.L.vo 152/2006 e ss.mm. ii.].

<sup>3</sup> Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti [art. 5, comma 1, lettera s) del D.L.vo 152/2006 e ss.mm. ii.].

## **1. RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA PROCEDURALI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) trova la sua collocazione nella volontà di svolgere un'azione preventiva di valutazione ex-ante dei possibili impatti legati ad un determinato piano o programma, al fine di gestirli al meglio. La VAS, si configura come un processo sistemico atto a valutare le conseguenze sull'ambiente di politiche, piani e programmi, al fine di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, allo stesso livello delle considerazioni di ordine economico e sociale. Processo che conduce a un processo valutativo che non è solo finalizzato a determinare e verificare gli effetti prodotti dalla variante al piano sull'ambiente eco-sistemico e naturale ma piuttosto una valutazione in grado di esaminare contemporanea-mente gli effetti prodotti sulle componenti ambientali, sociali ed economiche di un territorio, configurandosi quindi come una valutazione integrata.

Ai fini della redazione del presente Rapporto Preliminare per determinare il processo di verifica di assoggettabilità alla VAS, delle proposte di modifiche inserite nella presente variante al P.R.G. vigente del Comune di Belpasso si è fatto riferimento ai seguenti ambiti normativi:

### **AMBIENTE V.A.S.**

- Direttiva 42/2001/CE del 27.06.2001
- Attuazione della Direttiva 42/2001/CE
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2010, n. 128
- Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
- Deliberazione di Giunta Regionale 10 giugno 2009, n. 200
- Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13
- Legge regionale 9 maggio 2012, n. 26
- Deliberazione di Giunta Regionale 6 giugno 2014, n. 119;
- DPRS n. 23 dell'8 luglio 2014 GU 3ª Serie Speciale - Regioni n.44 del 8-11-2014.
- Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9
- Legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e ss.mm.ii.
- Circolare n. 1/2019 (Prot. 3835 del 26.02.2019)
- Legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.
- D.A.R.T.A. 27 febbraio 2020 n. 53
- Legge regionale 6 agosto 2021, n. 23
- Legge regionale 18 marzo 2022, n. 2
- DARTA 23 dicembre 2021, n. 271/Gab (Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art. 18 della Legge regionale 13 Agosto 2020 n. 19).
- DARTA 12 maggio 2023, n. 167/Gab "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.", al punto 1.5.2 rubricato "Varianti urbanistiche. Casi di esclusione".

### **URBANISTICA**

- ✓ Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii..
- ✓ Legge Regionale n 19 del 13 agosto 2020 e ss.mm.ii..

## 1.1 Normativa Europea

Secondo questi presupposti il compito del procedimento di VAS é di permettere l'integrazione tra processo decisionale e valutazione ambientale. La configurazione di tale processo integrato struttura un iter decisionale completo, all'interno del quale sono comprese tutte le fasi di costruzione del piano: dall'elaborazione delle proposte, alla valutazione degli scenari alternativi, all'adozione delle decisioni, coinvolgendo il pubblico fin dalle prime fasi.

In base alla Direttiva 2001/42/CE è possibile distinguere tra piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e per i quali la VAS deve essere compiuta, in ogni circostanza (tra questi si hanno, ad esempio, i settori agricolo, forestale, pesca, energia, trasporti, gestione rifiuti e acque, telecomunicazioni, turismo e pianificazione territoriale) e piani e programmi per così dire di portata minore che rientrano nella verifica di assoggettabilità alla VAS (screening): si tratta cioè di un momento di confronto all'interno del quale si analizza in maniera dettagliata la situazione in termini di possibili impatti al fine di decidere se sia necessario o meno procedere con la VAS vera e propria.

## 1.2 Normativa Nazionale e Regionale

In tale senso il presente Rapporto Ambientale é redatto ai sensi della nuova normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, entrata in vigore nella parte II del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal **D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4** recante *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152”* e dal **D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128** *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 59 della Legge Regionale n° 6/09 così come mm. dall'articolo 11, co. 41, della Legge Regionale n° 26/2012”*. Quest'ultimo abrogativo dei commi 3 e 4, dell'art. 59 della Legge Regionale n° 6/09 i quali rispettivamente, indicavano i piani, i programmi e le loro varianti non assoggettati a VAS e disciplinano le modalità della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs n° 152/06.

La normativa nazionale così com'è stata recepita dalla Regione Sicilia con le ll. rr. nn. 6/09 e 26/12, ha trovato apposita regolamentazione prima con il D.G.R. n. 200/09 e successivamente con il D.G.R. n° 119/14 (adottato con DPR n. 23 dell'8.07.2014) che detta indirizzi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana stante l'abrogazione dei cc. 3 e 4 dell'art. 59 ed infine il D.A. n. 271/gab del 23 dicembre 2021 recante *“Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.”*

## 2. PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è la Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che si pone l'obiettivo *“di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”*.

La normativa italiana ha recepito la Direttiva 2001/42/CE attraverso il D.L.vo n. 152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale" (GURI n. 88 del 14.04.2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16.01.2008, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, (GURI n. 24 del 29.01.2008).

L'ordinamento regionale ha disciplinato le norme in materia di VAS con Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 6 successivamente modificata dalla Legge Regionale 29 dicembre 2009, n. 13 regolamentando le procedure VAS con Deliberazione di Giunta Regionale 10 giugno 2009, n. 200 di approvazione del "Modello Metodologico Procedurale della Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi nella Regione Siciliana", successivamente con l'art. 11, comma 41, della Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 26 sono stati abrogati i cc. 3 e 4, dell'art. 59, della l.r. n° 6/2009.

Considerato e ritenuto che con deliberazione di Giunta Regionale n° 119 del 6.06.2014 il predetto modello metodologico é stato sostituito, con un provvedimento di natura regolamentare al fine di adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni contenute nel D.Lgs n° 152/2006 come integrato e modificato dal D.Lgs. n° 128/2010 cui ha dato seguito il D.P.R.S. n. 23 dell'8 luglio 2014, anche questo seguito dal D.A. n. 53 del 27.02.2020 e dalle Circolari n. 1/2019-DRU e n. 4/2021-DRU; tutte ritenute superate con l'emanazione del D.A. 271/Gab\_2021 di cui infra successivamente integrato dal D.A. 167/Gab\_2023.

Accertato che a seguito delle suddette modifiche ed integrazioni di principio della procedura metodologica delle Valutazioni Ambientali conseguenti alle antropizzazioni umane facenti seguito alle pianificazioni ed ai programmi urbanistici regolati dalla legislazione nazionale e regionale che per ultimo ha trovato nella legge regionale n. 19/2020 la definitiva attuale regolamentazione complessiva sfociata nella specifica regolamentazione delle procedure VAS dettata dall'art. 18 della l.r. n. 19/2020 e ss.mm. e ii. con particolare riferimento al comma 6 dello stesso art. 18, che prescrive <<Le modalità di redazione ed i contenuti metodologici del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17, comma 1 lett. b), del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le modalità di svolgimento del monitoraggio in coerenza con le disposizioni contenute negli articolo da 12 a 18 del suddetto decreto legislativo, sono disciplinate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.>>

Considerato che definitivamente con i DD.AA. n. 271/Gab\_23.12.2021 e n. 167/Gab\_12.05.2023 si è disegnata la nomenclatura delle << **Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art. 18 della Legge regionale 13 Agosto 2020 n. 19.** >>; nonché tenuto conto che il D.A. n167/Gab\_2023 conseguente alla la nota prot. 6967 del 05/05/2023 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica ha trasmesso all'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente la **modifica del punto 1.5.2** rubricato **"Varianti urbanistiche. Casi di esclusione"** del documento denominato **"Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della**



*legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.” al fine di includere ed ampliare tra i casi di esclusioni come indicate e specificate alle lettere h) ed i) :*

*“h) modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici comunali che non comportino variazioni agli indici e parametri quantitativi;*

*i) le varianti finalizzate alla destinazione urbanistica di verde pubblico o di verde privato, con attrezzature senza volumetria.”*

**Nel caso in specie** la nuova qualificazione urbanistica dei suoli non comprendono opere o interventi soggetti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli allegati III e IV del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm. e ii.. Altresì secondo il CDU, rilasciato per via amministrativa il 09/12/2021, le aree oggetto della Qualificazione Urbanistica di cui si occupa il presente Rapporto Preliminare non interessano né speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale né del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; ciò secondo la specifica degli impatti strutturati nei criteri dell'Allegato I Parte II art. 12 dlgs 152/06; cosicché si esternalizza dall'avvio della procedura di esclusione di VAS come prescritta dall'art. 6, comma 3, della legge ambientale che impone << *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale* >> per confluire nella sfera regolamentata dal successivo comma 3 che dispone per inverso << *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento* >>; consegue che il Rapporto Preliminare di assoggettabilità semplificato permette di dare le valutazioni minimali di merito “*in forma sintetica*” come richiesto dall'Allegato I della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, accompagnata da un questionario il cui schema è riportato nel Decreto 271/2021.

Procedura questa utilizzabile ogni qualvolta il progetto di variante non determini effetti ambientali tali da richiedere ulteriori approfondimenti.

In concreto, si può ricorrere al Rapporto semplificato nel caso di varianti agli strumenti urbanistici vigenti nelle quali si verificano tutte le sottoelencate condizioni:

- riguardino aree comprese entro il perimetro del territorio urbanizzato come identificato nella tavola della trasformabilità del PUG, normata dal D.D.G. n. 116/2021, ovvero, in assenza di PUG, nel perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e s.m.i.;
- riguardino aree di estensione non superiore a 5.000 mq regolamentate ai sensi di quanto disposto nell'art. 30 della L.R. 19/2020;
- riguardino aree non interessate da vincoli paesaggistici, ai sensi del D.L.gs. n. 42/2004 e s.m.i., ovvero interessate ma ricadenti in ambiti di tutela 1 dei Piani paesaggistici d'ambito adottati o approvati, ovvero ancora interessate ma oggetto di varianti dotate di parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza;
- riguardino aree non interessate da livelli di pericolosità geomorfologia o idraulica di livello 2, 3 e 4 del Piano di Assetto Idrogeologico vigente;
- riguardino aree non rientranti nei siti della Rete Natura 2000;

- riguardino aree non comprese entro il perimetro di Parchi e Riserve regionali;
- riguardino aree non interessate da colture specializzate o da colture di interesse agricolo strategico come identificate nel D.D. n. 119 del 17/07/2021;
- riguardino aree esterne al perimetro delle aree boscate come identificate negli studi di supporto al piano vigente, ovvero, in assenza, nel Piano Forestale regionale;
- riguardino aree esterne agli ambiti di tutela di cui al D.lgs. 152/06 relativamente all' attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Al Rapporto Preliminare di assoggettabilità semplificato possono essere pure sottoposte le Varianti finalizzate alla riclassificazione di aree interessate dalla decadenza dei vincoli espropriativi, per le quali ricorrano le condizioni sopraelencate.

Possono altresì ricorrere al Rapporto Preliminare di assoggettabilità semplificato, prescindendo dal verificarsi di tutte le condizioni sopra elencate, le varianti finalizzate ad attuare interventi di rigenerazione urbana o di riqualificazione riguardanti centri storici o ambiti classificati o da classificare come zone A o B.

La “Variante Urbanistica” in questione, pertanto, seguirà l’iter normativo dettato dall’art. 12, comma 6, del Decreto sopra richiamato, titolato *Verifica di Assoggettabilità*, il quale prevede le seguenti fasi:

- ✓ l’autorità procedente trasmette all’autorità competente il presente rapporto preliminare;
- ✓ l’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all’autorità competente ed all’autorità procedente;
- ✓ l’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’Allegato I del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. e tenuto conto dei pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale (SCAM), verifica se il “Piano” possa avere impatti significativi sull’ambiente;
- ✓ l’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il “Piano o Programma” dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- ✓ il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, sarà reso pubblico.

### **3 CONTENUTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO**

- ✓ Il presente Rapporto Ambientale Preliminare è stato redatto in riferimento a quanto richiesto dell’art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal dall'articolo 2 – comma 10 - del D. Lgs. n. 128 del 2010) e comprende una descrizione del progetto di variante al P.R.G., le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti attesi dall'attuazione dello stesso.
- ✓ Come anticipato, i contenuti sono sviluppati in riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità dell’Allegato 1 del decreto di cui sopra. Nella tabella che segue, sono illustrati la corrispondenza tra quanto previsto dall’Allegato 1 del decreto ed i contenuti del presente Rapporto Ambientale Preliminare.

### 3.1 CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI PIANI E PROGRAMMI -ART. 12 -. ALLEGATO I - PARTE II.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- ✓ in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- ✓ in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- ✓ la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- ✓ problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- ✓ la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- ✓ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- ✓ carattere cumulativo degli impatti;
- ✓ natura transfrontaliera degli impatti;
- ✓ rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti) ;
- ✓ entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

### 3.2 PERCORSO METODOLOGICO DI RIFERIMENTO

#### 3.2.1 Riferimenti Metodologici

Il processo di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante per la “*Qualificazione Urbanistica di Aree in prescrizione di Vincolo ricadenti*” in località Piano Tavola, ricompresa nell’isolato contornato dalle Viabilità pubbliche denominate Viale della Resistenza, via Rosario Livatino, via Pio La Torre e Via Cesare Terranova, meglio distinta in NCT al Fog. 76 del Comune di Belpasso, mappale 104, della superficie complessiva di mq. 500,00 ricadenti all’interno del Piano Particolareggiato di Recupero L.R. n. 37/85 “C/3” (Edilizia da recuperare – *Agglomerato di Piano Tavola*) ricompresa in Zona F5 (Verde Pubblico Attrezzato) secondo le prescrizioni del PRG. e del Piano Particolareggiato di Recupero di Piano Tavola approvati, in uno, con D.A.R.T.A. n. 987/DRU del 22/12/1993”, viene effettuato in riferimento agli artt. 12 e 13 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come riferimento metodologico per l’impostazione del processo, si utilizza lo schema dell’Allegato I (Criteri per la Verifica di Assoggettabilità in Piani e Programmi di cui all’art. 12) e all’Allegato VI (contenuti del Rapporto Ambientale di cui all’art. 13) come meglio specificato al Punto 2.1.1 “Rapporto Preliminare di Assoggettabilità” del D.A. n. 127/Gab\_2021 che ha approvato il documento “*Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale*”

*Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.*" che disegna l'impostazione del Rapporto Preliminare semplificato, le modalità di redazione e le procedure per il rilascio del parere finale.

Al Rapporto Ambientale Preliminare sono allegati tutti gli elaborati di Variante Urbanistica comprensivi delle Relazione, Studi, Tavole Grafiche e Studio Geologico e Parere ex art. 13 Legge n° 64/74.

### **3.2.2 Fasi Operative del Percorso di Valutazione individuato**

Le fasi del processo sono:

**Fase 1** – Predisposizione e pubblicazione del documento 1.

1. Elaborazione del Documento di Sintesi (ovvero il presente Rapporto Ambientale Preliminare), contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, in riferimento ai criteri dell'Allegato II della Direttiva 42/2001/CEE e Allegato I al D. Lgs 4/2008 e e del D.A. n. 271/gab del 23 dicembre 2021 recante "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii."
2. Messa a disposizione del Documento di sintesi e deposito dello stesso, dopo l'adozione del Piano in Consiglio Comunale, presso la segreteria del Comune per trenta giorni affinché chiunque possa prenderne visione e proporre, nei successivi trenta giorni, osservazioni al Piano e al Documento.
3. Individuazione, in collaborazione con l'autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale.
4. Trasmissione a questi del Rapporto Ambientale Preliminare per acquisirne i rispettivi pareri, che devono pervenire all'autorità competente e procedente entro 30 gg.

**Fase 2** - Valutazione di assoggettabilità

5. Sulla base del Rapporto Ambientale Preliminare e delle osservazioni pervenute, l'autorità competente verifica se il Piano può avere degli impatti significativi sull'ambiente.
6. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti, entro 90 gg. emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità del Piano includendolo o escludendolo dalla procedura V.A.S., e se necessario ne definisce delle prescrizioni.

## **4. DEFINIZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE COINVOLTE E PROCEDURA DI CONSULTAZIONE.**

I "soggetti" - Le Autorità interessate nella *procedura di VAS* sono i seguenti:

<b>Struttura Competente</b>		<b>indirizzo</b>
Autorità Competente	Asse.to Reg.le Territorio e Ambiente - Dipartimento Urbanistica, Servizio 4 – U. STAFF 4 – Proc.re VAS/VIA	<b>A.R.T.A.</b> Via Ugo La Malfa, 169- 90146 -Palermo

Autorità Procedente	Comune di Belpasso IV Settore Tecnico Servizio Patrimonio Immobiliare Comunale, Servizio Case Popolari, Servizio Protezione Civile, Edilizia Privata, Condoni Sanatoria, SUAP, e servizi pubblici, Sicurezza sui luoghi di lavoro	<b>Comune di BEPASSO</b> Piazza Municipio, 9 <u>95032 Belpasso (CT)</u>
Proponente	Commissario ad acta Arch. Massimo Giuseppe Aleo giusta nomina prot. n.11282 del 19/07/2023	<b>Comune di BEPASSO</b> Piazza Municipio, 9 <u>95032 Belpasso (CT)</u>

I soggetti competenti in **materia ambientale** (SCMA) per la pianificazione comunale sono così individuati e selezionati:

1. Dipartimento regionale dell'Ambiente;
2. Dipartimento regionale dell'Urbanistica;
3. Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
4. Dipartimento regionale della protezione civile;
5. Dipartimento regionale delle attività produttive;
6. Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;
7. Dipartimento regionale dell'energia;
8. Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
9. Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale;
10. Dipartimento regionale dell'agricoltura;
11. Dipartimento regionale dei Beni culturali e della Identità siciliana;
12. Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA;
13. Città Metropolitana di Catania;
14. Comuni limitrofi al comune che redige il piano;
15. Ufficio del Genio Civile di Catania;
16. Soprintendenza BB.CC.AA di Catania (NON RICORRE);
17. Aziende Sanitarie Provinciali;
18. Ispettorati ripartimentali delle Foreste;
19. Enti gestori delle riserve naturali orientate – RNO (NON RICORRE);
20. Enti gestori delle aree marine protette – AMP (NON RICORRE);
21. Enti Parco (NON RICORRE);
22. Capitanerie di porto (NON RICORRE).

Nel caso in esame, coerentemente con quanto dettato dalle LL.RR. nn. 6/2009 e 26/2012 l'Autorità Procedente e il Proponente corrisponde al Comune di Belpasso, mentre l'Autorità Competente rimane la Regione Sicilia Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente – Servizio 4, U.O 4.2, U. Staff 4 VAS-VIA.

## **5. RELAZIONE AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

Atteso che la procedura di verifica è attivabile dai Comuni, per quanto attiene la pianificazione generale, unicamente per le Varianti allo strumento urbanistico vigente ovvero al PUG, rimanendo esclusa tale possibilità per gli strumenti di pianificazione generale e per le loro varianti o revisioni generali.

Ritenuto, pertanto, che il Rapporto Preliminare di assoggettabilità (o di screening) è lo strumento per lo svolgimento delle consultazioni finalizzate alla verifica di assoggettabilità a VAS dei piani di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs. 152/2006 secondo le modalità definite dall'art.12 e così

disciplinate nelle linee di indirizzo dettate dal **D.A. n. 271/gab del 23 dicembre 2021** recante “Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all’art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.” atte a definire, disegnare e contenere le informazioni e i dati necessari per l’identificazione e la caratterizzazione degli eventuali impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

### **5.1 Sviluppo metodologico del Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS .**

Ricordando da un lato che lo scopo della redazione del RPA, così come definito dal citato art.13 co.1 del D.Lgs. 152/2006, è lo strumento per lo svolgimento delle consultazioni finalizzate alla verifica di assoggettabilità a VAS dei piani di cui all’art. 6 comma 3 del D.lgs. 152/2006 secondo le modalità definite dall’art.12 e disciplinate dal D.A. n. 271/Gab\_2021 così da definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel successivo RA e che d’altro il PdS 2021 presenta contenuti tali da poter anticipare nel RPA le principali analisi e verifiche richieste nel processo di VAS permettendo all’Autorità Competente, costituita dal Dipartimento regionale dell’Urbanistica dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, sentiti gli SCMA, di valutare se la variante in esame possa avere impatti significativi sull’ambiente, e quindi decidere di assoggettare o escludere il piano dalla procedura di VAS.

I requisiti minimi di qualità “RMQ”, necessari per disegnare la Struttura del Rapporto Preliminare di assoggettabilità, sono costituiti dalla declinazione dei contenuti dell’Allegato I alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, già preannunciati sopra per Sezioni e meglio contestualizzati e disegnate dal D.A. n. 271/2021.

Il Rapporto Preliminare in forma completa è organizzato in Sezioni ed ha la seguente struttura:

#### **- Sezione 1 – Informazioni generali**

- a.** identificazione dell’oggetto della procedura con una sintetica descrizione dello strumento urbanistico a cui la variante si riferisce;
- b.** indicazione dei soggetti coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità (Autorità Competente, Autorità Procedente, e, se non coincidenti con quest’ultima, Proponente e soggetto tecnico che predispone il rapporto preliminare);
- c.** motivazioni per l’applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità.

#### **- Sezione 2 – Rilevanza della variante**

In relazione alle caratteristiche intrinseche di determinate tipologie di piano, che permettono di valutare l’irrelevanza di possibili effetti sull’ambiente, potrebbe essere possibile semplificare la redazione del rapporto preliminare e conseguentemente la valutazione di assoggettabilità, come specificato nel successivo punto 2.1.1.

#### **- Sezione 3 - Caratteristiche della Variante**

In questa Sezione andrà delineato, in maniera sintetica un quadro delle esigenze che determinano la necessità di predisporre la proposta di variante e una descrizione delle caratteristiche.

##### ***1. Inquadramento strategico e attuativo del piano, comprendente:***

- a.** l’indicazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che ne prevedono la redazione;
- b.** l’indicazione delle finalità, quali ad esempio eventuali problematiche di carattere economico, sociale e ambientale insistenti sul territorio da risolvere;
- c.** la descrizione degli obiettivi propri, ad esempio quelli previsti dalle norme di riferimento e di quelli indicati dalle strategie alle quali occorre contribuire;

- d. la descrizione delle azioni attraverso le quali si intende raggiungere gli obiettivi, compresa l'individuazione del relativo ambito di attuazione, in modo tale che sia possibile identificare e stimare gli effetti di ciascuna rispetto alle componenti ambientali interessate nelle aree in cui possano verificarsi i potenziali impatti;
- e. l'indicazione degli strumenti e delle modalità di attuazione delle azioni;
- f. le informazioni inerenti le risorse finanziarie da impiegare.

### ***2. Inquadramento del contesto pianificatorio e programmatico, comprendente:***

- a. l'analisi dei rapporti della variante con gli strumenti di pianificazione/programmazione pertinenti al fine di descrivere come si inserisce nel contesto pianificatorio e programmatico di riferimento e quindi come si pone rispetto agli indirizzi di sviluppo dell'ambito territoriale interessato.

### ***3. Inquadramento del contesto strategico in materia ambientale, comprendente:***

- a. l'indicazione della normativa ambientale pertinente alla variante alle diverse scale territoriali, incluse politiche e strategie;
- b. l'indicazione degli strumenti di pianificazione o di programmazione pertinenti alla variante;
- c. l'individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano desunti dalle normative, dai riferimenti in tema di sostenibilità stabiliti ai diversi livelli e dal quadro programmatico e pianificatorio;
- d. la descrizione delle relazioni della variante con gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti individuati.

Secondo la linea guida dettata dal D.A. n. 271/Gab\_2021 la trattazione dei superiori elementi permette di sviluppare quanto richiesto al primo punto dell'Allegato I della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, in riferimento sia ai "*Criteri riportati al primo punto dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006*" e sia ai "*Contenuti del Rapporto Preliminare di assoggettabilità*" e qui sviluppati ai paragrafi da 5.2 a 5.6.

Nell'ambito dell'identificazione degli strumenti di pianificazione/programmazione pertinenti alla variante in discussione, sarà sviluppata l'analisi di coerenza esterna, sia verticale (riferita ai piani sovra-ordinati) sia pure orizzontale (riferita ai piani che appartengono allo stesso livello). Evidenziando altresì l'influenza della variante rispetto ad eventuali piani sotto-ordinati.

### **- Sezione 4 – Caratteristiche delle aree che possono essere interessate**

In questa Sezione saranno definite in maniera sintetica ed esaustiva il contesto territoriale ed ambientale interessato dalla proposta di variante; in particolare saranno evidenziati i seguenti elementi:

- a) la definizione dell'ambito territoriale inteso come l'area in cui la variante esplica la sua azione e in cui si manifestano gli effetti ambientali derivanti dalla sua attuazione.
- b) la caratterizzazione dello stato dell'ambiente, che deve essere proporzionata al livello di dettaglio della proposta di variante, tenendo conto del suo ambito di influenza territoriale e degli aspetti ambientali interessati. La descrizione dello stato dell'ambiente deve limitarsi agli aspetti ambientali e paesaggistici che possono essere interessati dalla proposta di variante, anche indirettamente o cumulativamente, come desumibile dall'inquadramento del contesto strategico ambientale definito nella sezione precedente.
- c) l'individuazione e la descrizione delle criticità e delle emergenze ambientali delle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica presenti nel territorio interessato. In particolare, dovranno essere approfonditi gli aspetti relativi ad eventuali vulnerabilità dell'area, definita come la suscettibilità al degrado degli elementi ambientali in essa presenti a fronte di azioni esterne. Il grado di vulnerabilità dell'area è associato al livello di qualità ambientale, alla

sensibilità e al grado di utilizzo degli elementi in essa presenti misurabili con riferimento a obiettivi di qualità/target, soglie/limiti di allarme/attenzione, standard di qualità ambientali.

Sarà contenuta una descrizione sintetica della variazione con riferimento al piano vigente, con menzione degli elementi antropici e naturali situati nelle vicinanze che potrebbero generare o condizionare gli effetti ambientali conseguenti alla variazione.

#### **- Sezione 5 – Caratteristiche degli effetti ambientali**

La V Sezione effettua una preliminare individuazione delle interazioni (effetti) che possono venirsi a generare con l'attuazione della variante oltre a dare una prima categorizzazione delle caratteristiche degli stessi.

La trattazione è correlata alla natura ed alle caratteristiche della variante. Nella fattispecie trattasi di una variante che interessa modifiche della destinazione di zona di piccole aree (500 mq) a livello locale, inferiori quindi ai 5.000 mq. di riferimento regolamentare.

Conseguentemente il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS può limitarsi ad una sintetica descrizione degli effetti, di tipo solamente qualitativo, come precisato al punto 2.1.1 dell'Allegato tecnico al D.A. n. 271/2021.

Al fine della definizione degli effetti saranno considerati:

- gli effetti diretti, gli effetti indiretti e gli effetti cumulativi;
- gli effetti positivi e gli effetti negativi, al fine di un'analisi completa e sistematica della sostenibilità della variante.

In particolare, per la valutazione degli effetti della variante, saranno necessariamente prese in considerazione alcune informazioni quali le superfici modificate (aumento di superficie coperta/impermeabilizzata) rispetto a quelle previste da piani vigenti, i volumi modificati rispetto ai volumi previsti da piani vigenti; mentre non saranno ritenuti meritevoli di considerazione perché non interessati i servizi da attivare rispetto alla situazione vigente (ad es. depurazione, reti fognarie, realizzazione di aree verdi e alberate, ecc.).

#### **Analisi preliminare di coerenza interna ed esterna**

La variante puntuale al PRG vigente nel Comune di Belpasso si prefigge, come predetto, quale scopo, unicamente, quello di consentire la Qualificazione Urbanistica di un'area ricompresa in un isolato di maggiore estensione perimetrato da spazi pubblici per Viabilità pubblica per essere destinata da area per attrezzature ad area per edilizia residenziale di già quindi la strumentazione urbanistica generale ne prevede la edificazione ancorché trattasi di vincolo a carattere espropriativo e non di tutela. Per tale finalità adeguatamente dimensionato (estesa mq 500) della particella n. 104 del Foglio 76 del Comune di Belpasso ricadente in zona F5 Verde Pubblico Attrezzato, secondo la classificazione dello strumento urbanistico locale vigente.

La necessità di operare la variante puntuale allo strumento urbanistico, tuttavia, deriva dall'obbligo dell'A.C. di dare una rinnovata connotazione urbanistica all'area in prescrizione di vincolo che oltre un trentennio comprime il diritto dominicale della proprietà rispetto alla non necessità della superficie vincolata per le esigenze da standard richieste dal vigente PRG approvato con DARTA n. 987/DRU-1993 ancora oggi in prescrizione di vincoli.

La variante, come si evince direttamente dalla relazione illustrativa, coincide, in buona sostanza, con una variazione di carattere strettamente puntuale del PRG, ciò sotto diversi profili.



Si prevede, infatti, un'unica modifica delle previsioni di natura edificatoria in quanto l'una e l'altra destinazione presuppongono comunque l'edificazione del suolo ancorché con diverso indice *idf*, **comunque** localizzata entro il centro edificato della Frazione di Piano Tavola di Belpasso (Perimetro Urbano), come definito nel PRG vigente, senza la necessità di riservare alla specifica e ben determinata funzione di servizio la stessa area in quanto gli standard dimensionati in sede di progettazione del PRG sono sovradimensionanti come è dato evincere dalla Relazione Tecnica di corredo al PRG. Non comportando, ciò, pertanto previsioni di incremento di carichi urbanistici attesi e conseguente necessità di operare una correlata revisione di dimensionamento degli standard, secondo il DM 1444/68. Si rimanda ai paragrafi 5.1 e 5.2 per il dettaglio.

- La programmazione della nuova destinazione urbanistica del suolo non comporta alcuna sostanziale modifica degli assetti geologici e idrogeologici dell'area interessata.
- La programmazione della nuova destinazione urbanistica del suolo non prevede occupazione di aree non urbanizzate.
- La programmazione della nuova destinazione urbanistica del suolo non comporta necessariamente modifiche al paesaggio in quanto trattasi di area interna al centro abitato ricompresa in un isolato contornato da viabilità pubblica, isolato in parte già edificato. Non vi sono previsioni di nuova edificazione in area non urbanizzata.
- La programmazione della nuova destinazione urbanistica del suolo non contempla aumenti dei livelli di rumore mantenendo l'attuale rumorosità del sito.
- Per quanto riguarda gli impatti legati agli ecosistemi, flora e fauna, presenti nelle aree di intervento gli stesi non sono assolutamente influenzati né influenzabili per come infra delineati gli assetti urbanistici dell'isolato in cui si interviene interamente interno al centro abitato di Piano Tavola Frazione del Comune di Belpasso.
- Non sono ravvisabili impatti sulla qualità dell'aria per effetto della programmazione della nuova destinazione urbanistica del suolo attesa la esiguità degli abitanti utili insediabili pari a 10.

Le relazioni specialistiche geologica, biologica e archeologica hanno chiaramente approvato l'idoneità del sito ad essere destinato all'edificazione

## **5.2 DESCRIZIONE E CONTENUTI. Profili della Variante ordinaria al PRG vigente relazione ai fini della Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.**

**Azioni proposte dalla Variante:** "Qualificazione Urbanistica" dell'area sita in località Piano Tavola, del Comune di Belpasso, catastalmente distinta in N.C.T. nel Fog. 76, particella 104 avente l'estensione di mq. 500,00, "da Verde Pubblico Attrezzato a livello urbano, zona "F5", art. 25.1 delle NTA di PRG in prescrizione di vincolo preordinato all'esproprio ad area edificabile "Zona C3" Piano Particolareggiato di Recupero dell'Agglomerato di Piano Tavola, art. 21 delle N.T.A., con gli specifici vincoli e limitazioni d'utilizzo dettate dal PRG e dalle NTA in uno approvate con Decreto A.R.TA. n° 987/DRU/93 segnatamente per le zone "C3" Piano Particolareggiato di Recupero dell'Agglomerato di Piano Tavola in esecuzione alle direttive impartite dal Commissario Ad Acta giusta delega del D.G. Urbanistica prot. N. 11282 del 19/07/2023.

L'azione proposta comporta un impatto paesaggistico che resta mitigato dalle specifiche prescrizioni poste dalla variante e dall'effetto positivo indotto dalla qualificazione di un'area interna alla perimetrazione del centro abitato di Piano Tavola altrimenti inutilizzata e fonte di inquinamento:

- ❖ trattasi di modifica che comporta l'utilizzo di aree site in un contesto ambientale, di non eccezionale pregio, ma per la diretta connessione con la frazione abitata di Piano Tavola - Belpasso, l'accessibilità viaria è già assicurata dalla rete esistente per cui non abbisogna di alcuna dotazione salvo quella interna di servizio all'area da edificare.
- ❖ gli impatti sul paesaggio sono relativi all'edificazione in un'area caratterizzata da deserto lavico pianeggiante in un ambito incolto ed inedificato e restano mitigati dalle specifiche caratteristiche dell'intervento che mediante la costruzione di edifici residenziali riqualifica nell'interno del centro abitato un'area incolta abbandonata, ricucendo il tessuto urbano già esistente, secondo il modello insediativo ricorrente che è quello di piccoli nuclei abitativi residenziali caratteristici del territorio comunale.
- ❖ non si prevedono variazioni alle norme regolamentari;
- ❖ le azioni proposte non comportano impatti rispetto alle verifiche esperite il parere ex art. 13 l. 64/74.

La relazione risponde alla finalità generale richiesta di affiancare in modo utile le tradizionali esigenze della programmazione urbanistica con quelle di un governo integrato dell'ambiente in un'ottica di sviluppo sostenibile.

**Le ZTO C, sottozone "C3"**, secondo le Norme di attuazione del vigente PRG, sono destinate a nuovi insediamenti residenziali da sorgere in zona P.P. di recupero di Piano Tavola **C3 Edilizia Residenziale da recuperare ex L. 37/85** e sono disciplinate dall'art.21 delle NTA che prescrive, per le aree inedificate all'interno degli isolati, definite dal piano di recupero quali zone di completamento, il rilascio di singola concessione edilizia nel rispetto dei parametri dimensionali di cui all'Art. 21.4 delle stesse NTA.

In queste zone possono realizzarsi edifici per civile abitazione, nel rispetto dell'indice di fabbricabilità di mc/mq 2,00 ed altezza massima di ml. 7,50, tipologie consentite a schiera. In linea ed a corte, con aree non coperte attrezzate con alberature di essenze tradizionali della zona.

Gli edifici debbono avere le seguenti caratteristiche:

- E' consentita l'edificazione in aderenza;
- L'altezza massima non può superare i ml. 7.50;
- L'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 2.00 mc./mq.
- Tipologia edilizia a schiera o in linea o a corte;
- La copertura degli edifici, da eseguire a tetto, non dovrà avere pendenza maggiore al 30% con soprastante manto di tegole oppure piana;
- aree non coperte attrezzate con alberature di essenze tradizionali della zona;
- le distanze tra le abitazioni e delle abitazioni dal confine del lotto seguono i dettami del Codice Civile.

A seguire inquadramento PRG dell'immobile:

LEGENDA	
	A1 URBANA D'INTERESSE STORICO AMBIENTALE
	B1 URBANA DI MANTENIMENTO
	B2 COMPLETAMENTO URBANO
	C1 ESPANSIONE URBANA
	C2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
	C3 EDILIZIA RESIDENZIALE DA RECUPERARE (ex lege 37/08)
	C4 AGGLOMERATI PER RESIDENZA STAGIONALE
	D1 ZONA ARTIGIANALE
	D2 ZONA INDUSTRIALE
	D3 ZONA COMMERCIALE
	D4 ZONA LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI
	D5 ZONA ALLEV. E TRASFOR. PRODOTTI ZOOTECNICI
	E VERDE AGRICOLO
	F1 ATTREZZATURA SCOLASTICA DELL'OBBLIGO
	F2 ATTREZZATURA SCOLASTICA SUPERIORE ALL'OBBLIGO




Fig.

	F3 ATTREZZATURA DI INTERESSE COLLETTIVO
○ esistente	
⊙ in progetto	
	F4 VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT
○ esistente	
⊙ in progetto	
+ a gestione privata	
	F5 VERDE PUBBLICO ATTREZZATO
○ esistente	
⊙ in progetto	
	F6 PARCO TERRITORIALE
	F7 PARCO ZOOLOGICO

### 1 – INQUADRAMENTO URBANISTICO PRG ZTO C3 P.P. DI RECUPERO PIANO TAVOLA

### 5.3 LOCALIZZAZIONE DI FATTO E CONTESTO URBANISTICO COMUNALE

La Variante al PRG per la “Qualificazione Urbanistica” dell’area in prescrizione di vincoli sita in località Piano Tavola, ricompresa nell’isolato contornato dalle Viabilità pubbliche denominate Viale della Resistenza, via Rosario Livatino, via Pio La Torre e Via Cesare Terranova, meglio distinta in NCT al Fog. 76 del Comune di Belpasso, mappale 104, della superficie complessiva di mq. 500,00, si colloca in ambito urbano - centro edificato P.P. edilizia da recuperare C3 Piano Tavola.

Come si evince dalla sottostante Fig. 2, il terreno, inquadrato in rosso, è collocato nella porzione sud-ovest del Piano Particolareggiato di Piano Tavola e dista circa ml. 200,00 dalla scuola pubblica inquadrata in giallo.

L’isolato ove insiste il lotto oggetto della presente, è ricompreso nel comparto disegnato dalle viabilità comunali denominate toponomasticamente Viale della Resistenza a sud, via Rosario Livatino ad ovest, via Pio La Torre a nord e Via Cesare Terranova ad est .

Il lotto è contornato da ambiti territoriali edificati ricompresi nel centro abitato della frazione di Piano Tavola, all’interno del nucleo abitativo che ha interessato nel recente passato lo sviluppo edilizio ed urbanistico della stessa frazione. In giallo si evidenzia la presenza di una scuola.


Le viabilità esistenti (freccie in rosso) assicurano il collegamento principale con l'asse viario direzione centro abitato di Belpasso direzione Nord rappresentato dalla S.P. 14 e direzione SS.121 per il collegamento con la città di Catania in direzione Est e Paternò in direzione ovest.



**Fig. 2 – ORTOFOTO**


L’area, come si può vedere nella seguente Fig. 3, é distinta in N.C.T. al Fog. 76, particella 104 avente l’estensione di mq.500,00.





**Fig. 3 – INQUADRAMENTO CATASTALE  
(Foglio 76 – Part.lla 104)**


Il lotto è contornato da ambiti territoriali edificati ricompresi nel centro abitato della frazione di Piano Tavola, all'interno del nucleo abitativo che ha interessato nel recente passato lo sviluppo edilizio ed urbanistico della stessa frazione.



**Fig. 3 – INQUADRAMENTO TOPONOMASTICO**

(STRALCIO TOPONOMASTICO con evidenziata la viabilità esistente e ubicazione aree oggetto di variante)


Come si evince dallo stralcio urbanistico a seguire (Fig. 4), il lotto oggetto di variante è gravato dal vincolo preordinato all'esproprio a Verde Pubblico Attrezzato F5 così come risultante dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato in data 09/12/2021 progr. 520/2021 allegato alla presente (allegato 1).



**Fig. 4 – DESTINAZIONE URBANISTICA DEL LOTTO  
(VERDE PUBBLICO ATTREZZATO F5)**

#### 5.4 INQUADRAMENTO SISMICO, GEOLOGICO E PAESAGGISTICO

La carta della pericolosità sismica indica che il lotto in esame insiste in zona 2



**Fig. 5 – VINCOLO SISMICO  
(ZONA 2)**

Sussiste, invece, l'obbligo dettato dall'art. 13 della legge 64/74 secondo cui i piani comunali (generalisti e attuativi) dovranno richiedere il parere del competente ufficio del genio civile ai fini



della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

La carta geologica (cerchio in rosso) ci dice che il lotto in esame giace sulle colate laviche del 1669. I risultati delle indagini geologiche possono essere riassunti come segue:

- dal punto di **vista geomorfologico**, la quota altimetrica è di circa 253 m. s.l.m., l'area in generale non risulta soggetta a fenomeni di instabilità in atto;
- dal punto di **vista geologico** risulta interamente costituita dalle lave relative all'attività dell'edificio vulcanico Etneo **Colate laviche del 1669**.


I sopralluoghi effettuati, gli scavi di sbancamento eseguiti nelle vicinanze della zona di studio e precedenti studi geologici effettuati sull'area, hanno permesso di precisare che sul sito di progetto, al di sotto di una coltre di terreno vegetale, dello spessore variabile da circa 0,20 mt. a 0,40 mt., sono presenti esclusivamente prodotti vulcanici ascrivibili alle lave fratturate ed alterate, passanti a circa 2,00 mt., alle lave mediamente compatte grigie. Per questi litotipi lavici, sono stati determinati, i seguenti parametri geotecnici:

$\gamma = 1.95 \text{ tonn./mc.}$ ; (peso specifico);

$\Phi = 35^\circ$ ; (Angolo di attrito interno);


$C' = 0.0 \text{ Kg./cmq.}$ ; (coesione);

$K_w = 14 \text{ Kg./cm}^3$  (coefficiente di sottofondo secondo Winkler)



**Fig. 6 – CARTA GEOLOGICA**


La carta uso del suolo (Fig. 7) ci indica che il lotto in esame insiste in zona 1111 “zone residenziali a tessuto compatto e denso”.



**Fig. 7 – CARTA USO DEL SUOLO**

### **EFFETTI SUI SITI RETE NATURA 2000 (SIC-ZSC e ZPS)**

Nell'area interessata dalla Variante Urbanistica, nonché nell'immediata prossimità all'ambito di studio, non sono presenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale - ZPS, ai sensi delle direttive CEE), come si evince dalla seguente mappa (Fig. 8):



**Fig. 8 – RETE NATURA 2000 (SIC-ZSC e ZPS)**

Non si ravvisa pertanto alcuna occorrenza di ulteriore e altro raccordo tra la presente relazione e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti.



## VINCOLI PAESAGGISTICI


La carta dei beni paesaggistici ci indica che il lotto in esame non insiste in area tutelata con vincolo paesaggistico, archeologico o altro, come si evince dalla seguente mappa (Fig. 9)



**Fig. 9 – VINCOLI PAESAGGISTICI**

## VINCOLO IDROGEOLOGICO

La carta del vincolo idrogeologico (Fig. 10) ci indica che il lotto in esame non insiste in area soggetta a tale vincolo.



**Fig. 10 – VINCOLO IDROGEOLOGICO**



## 5.5 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il lotto di terreno allo stato è ineditato e risulta ricadere nell'ambito territoriale ricompreso all'interno del perimetro urbano di P.R.G., P.P. di recupero dell'agglomerato di Piano Tavola, dotato di ampia infrastrutturazione viaria individuata da viabilità pubblica, Viale della Resistenza a sud, via Rosario Livatino ad ovest, via Pio La Torre a Nord e Via Cesare Terranova ad Est.

Le aree circostanti invece, risultano, per grande parte edificate e gli insediamenti sono caratterizzati tipologicamente da edilizia residenziale tipica della zona formata da fabbricati a due o tre elevazioni plurifamiliari nei quali sono ricomprese diverse unità abitative che si distinguono per la qualificazione urbanistica di PRG come aree in zone "C3" ma caratterizzate da costruzioni di nuova generazione, edificate a seguito della destinazione assegnata dal PRG come zone "C3", tutte così concessionate.

## 5.6 PRESENZA DI ALTRI VINCOLI TERRITORIALI

Nell'area interessata dal piano, nonché nell'immediata prossimità all'ambito di studio, non sono presenti prescrizioni di alcun tipo derivanti dal *Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana* (PAI), né in riferimento alla pericolosità ed al rischio idraulico, né in riferimento all'aspetto geomorfologico.

L'area, inoltre, non risulta essere interessata da Vincolo di tutela delle bellezze naturali e panoramiche (D.Lgs. 42/04, ex L.1497/39 e L.431/85), comunemente definito "vincolo paesaggistico". Il vincolo avrebbe imposto l'obbligo di conseguire il preventivo parere della competente Soprintendenza.

**Tuttavia, il lotto in esame non risulta essere gravato da alcun vincolo a tutela né particolari livelli di tutela come si evince dalle seguenti cartografie**



**Fig. 11 Carta dei Regimi normativi  
(Paesaggio locale 17 in assenza di livello di tutela)**

L'area insiste nel contesto Paesaggio locale 17 "Area Metropolitana: territori occidentali della conurbazione" con i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica:

- Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- tutela delle aree naturali;
- riassetto dei versanti e salvaguardia idrogeologica del territorio;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- conservazione del rapporto tra l'intorno naturale ed i sistemi urbani storici;
- conservazione e valorizzazione degli insediamenti archeologici;
- conservazione e recupero del patrimonio storico e culturale (architetture, percorsi storici, aree archeologiche);
- conservazione della fruizione visiva degli scenari e dei panorami.

## 6 VALUTAZIONE DELLA VARIANTE

### 6.1 VALUTAZIONE DEI PRESUMIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

Di seguito vengono elencati i possibili impatti che gli interventi previsti dalla variante potrebbero generare sulle principali componenti ambientali:

**Aria** – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto le azioni di variante non comportano aumento del carico insediativo e gli impatti determinati dal flusso veicolare indotto dalla modifica relativa alla qualificazione dell'area a carattere residenziale resta quello già valutato in sede di approvazione di PRG;

**Acqua** – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto le azioni di variante comportanti diverso carico insediativo e gli impatti determinati sul consumo di acqua potabile indotto dalla modifica relativa alla qualificazione urbanistica della zona troverà nell'approvazione e attuazione a mezzo piano esecutivo le condizioni fattuali perché l'incidenza sul consumo sia nulla mediante la realizzazione dei servizi di rete attuativi delle opere di urbanizzazione si supporto all'intervento futuro;

**Suolo** – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto le azioni di variante comportano nel loro complesso un minimo aumento di consumo di suolo, pertanto già previsto all'art. 25.7 delle N.A. del PRG vigente (Iff mc./mq. 1,00 per la zona territoriale F4);

**Rischi naturali** – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto le azioni di variante sono compatibili con lo studio di compatibilità idrogeologica;

**Natura e biodiversità** – non sono rilevabili significativi effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto le aree di variante sono inserite in un contesto antropizzato; l'azione di qualificazione dell'area non può comportare impatto stante la forte antropizzazione dell'intero

comprensorio già urbanizzato nell'intorno che circonda l'area oggetto di Variante Urbanistica e semmai compensato dall'effetto positivo indotto dalla realizzazione dell'intervento pianificatorio programmato sulla situazione dello stato di fatto in termini di dotazione unità abitative di cui il territorio comunale è carente, con inoltre anche un recupero in termini paesaggistici di un lotto in stato di abbandono e degrado.

**Rifiuti** – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto le azioni di variante che non comportano aumento del carico insediativo e gli impatti determinati dal carico insediativo indotto dalla modifica relativa alla qualificazione della zona restano molto simili a quelli già valutati in sede di PRG;

**Rumore** - non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto le azioni di variante non comportano aumento del traffico veicolare e gli impatti determinati dalla modifica relativa alla qualificazione della zona residenziale restano quelli già valutati in sede di PRG;

**Energia** - non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto le azioni di variante non comportano aumento del carico insediativo e gli impatti indotti dalla modifica relativa alla qualificazione della zona residenziale restano quelli già valutati in sede di PRG;

**Paesaggio** – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma stante la antropizzazione edilizia degli intorni fatta eccezione per la realizzazione di nuovi edifici e la qualificazione della zona residenziale. Tali impatti restano mitigati dalle specifiche prescrizioni poste dalla strumentazione attuativa di cui si corredo la norma regolamentare del vigente PRG e restano compensati dall'effetto positivo indotto dalla realizzazione di un'area edificata di riqualificazione di un comparto a servizio di un nucleo abitato oggi in stato di degrado.

**Popolazione** – non sono rilevabili possibili effetti significativi. L'impatto determinato dalla programmata attività edificatoria resta quello già verificato in sede di Variante al PRG.

**Patrimonio culturale/architettonico/archeologico** – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma, in quanto la zona non risulta vincolata in tal senso.

La Tabella che segue evidenzia le azioni di Variante che possono produrre effetti sulle criticità rilevate dal Rapporto Ambientale limitatamente all'insediamento di nuovi abitanti mentre non possono prodursi impatti sulle criticità potenziali limitatamente alla perdita di superficie inedita "incolta".

CRITICITA' RILEVATE/EFFETTI VARIANTE			
	FATTORI DI CRITICITA'	EFFETTI	
Aria	livelli di ozono		NO
Suolo	presenza di alti valori di radiazioni da radionuclidi		NO
Rifiuti	bassa percentuale di raccolta differenziata		NO
Paesaggio urbano	introduzione di elementi detrattori della qualità del paesaggio		NO
Popolazione	aumento dei posti letto alberghiere	SI	
CRITICITA' POTENZIALI/EFFETTI VARIANTE			
	FATTORI DI CRITICITA' POTENZIALI	EFFETTI	
Acqua	eccessiva richiesta di acqua potabile a seguito del maggiore carico antropico		NO
	rilascio eccessivo di sostanze inquinanti sia di origine chimica, organica e minerale		NO
	eccessivo prelievo a fini energetici a seguito della realizzazione di centraline idroelettriche		NO
Suolo	inquinamento potenziale da perdite di scarichi reflui interrati		NO
	riduzione di superficie boscata – inesistente		NO
	rischi naturali		NO
Rumore	aumento dei livelli di rumore a seguito del maggiore carico antropico		NO
Flora e fauna	perdita di superficie a verde incolto		NO
	riduzione superficie delle aree permeabili		NO
	Maggiore utilizzo e sfruttamento delle risorse idriche	SI	
	peggioramento della qualità delle acque superficiali		NO
	riduzione del numero e della consistenza delle popolazioni delle varie specie,		NO
	Riduzione delle specie animali		NO

Si ritiene che la variante non influenzi significativamente altri piani e programmi dell'Ente in quanto interviene puntualmente a modifica parziale di ambiti già individuati dal vigente strumento urbanistico generale.

I contenuti della variante costituiscono modifica al solo quadro di riferimento urbanistico comunale.

## 6.2 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (ART. 12)

Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

**Tabella: Corrispondenza tra contenuti di RAP e Criteri dell'All. I al D. Lgs 152/2006 D.Lgs 4/2008 e ss.mm.ii.**

Criteri Allegato 1 D. Lgs 152/06, D.Lgs 4/2008 e ss.mm.ii.	Contenuti del Rapporto
<b>1. Caratteristiche della Variante</b>	L'oggetto della variante costituisce modifica al solo quadro di riferimento urbanistico generale.
- in quale misura la Variante Urbanistica stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	Il terreno, collocato nella parte sud-ovest dell'agglomerato di Piano Tavola in zona già urbanizzata ed interessata dal P.P. di recupero già dotata di viabilità. La variante si presuppone l'obiettivo di variare la destinazione d'uso da "F5" verde Pubblico Attrezzato a "C3" Edilizia da recuperare nel rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla NTA. Nello specifico è possibile, con l'indice di fabbricabilità fondiaria di mc./mq. 2,00 poter edificare una cubatura residenziale pari a mc. 1.000,00 con un'altezza massima prescritta di ml. 7,50. Tale variante non stabilisce alcun quadro di riferimento per progetti ed altre attività.
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	Il progetto per come detto è in variante alle previsioni del vigente strumento urbanistico generale, ed è in ogni caso redatto interamente all'interno dell'area perimetrata come ZTO C3 P.P. di recupero Piano tavola in prescrizioni di vincolo F5, contornata da aree tutte con destinazione a carattere residenziale già del tutto edificate, come meglio documentato.

	<p>Pertanto, non confligge con altri piani o programmi in quanto sull'area non vi sono piani sovraordinati che intervengono così come ampiamente descritto. Si è peraltro evinto che le aree oggi in qualificazione risultano del tutto neutrali all'attuazione del PRG essendo le dotazioni da Piano di gran lunga superiori ai minimi da standard.</p> <p>Restano confermate le norme tipologiche e il modello insediativo proposti dalla regolamentazione del vigente PRG così pure sia il carico insediativo che non assorbe significative incidenze sulla dotazione complessiva concernente la superficie di mq 500,00.</p>
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	<p>Le suddette aree, oggetto di riqualificazione, risultano non essere soggette a vincoli paesistico ambientali né a vincoli per scopi idrogeologici così come accertato consultando la "Carta dei Vincoli" di cui è allegata copia a corredo della presente variante. Il regime dei vincoli urbanistici ed ambientali che interessano l'area si riduce al vincolo Sismico (presente sull'intero territorio). La localizzazione dell'area (accessibilità, distanza dall'abitato, la destinazione e l'uso attuale della stessa (attrezzature pubbliche e collettive) e le prescrizioni imposte dalle specifiche N.T.A. non sono in contrasto con la promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile. In questa fase sono stati analizzati gli impatti attesi dalle scelte progettuali e le mitigazioni previste, anzi il progetto risulta propedeutico ai fini del recupero di un area del territorio da sempre incolta ed oggetto di abbandono di rifiuti.</p>
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma sulla base delle caratteristiche attuali dell'area oggetto di Variante Urbanistica.	<p>Non sono emerse criticità ambientali e pressioni attuali. Allo stato l'area si presta per le caratteristiche geomorfologiche alla realizzazione, anzi risulta vocativamente idonea alla destinazione del suolo a carattere residenziale, per naturale ampliamento, prosecuzione e completamento dei comparti edificatori esistenti. Risulta altresì di facile accessibilità ed è dotata di tutte le reti infrastrutturali, a margine della stessa. Inoltre il vincolo F5 (Verde Pubblico Attrezzato) prevedeva, seppur con indice di fabbricabilità inferiore, l'edificazione di attrezzature adatte allo scopo.</p>
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	<p>Esclusa già in fase preliminare la presenza di aree protette a livello locale nell'area di influenza della Variante Urbanistica come ampiamente relazionato e dettagliato negli elaborati tecnici allegati al presente documento.</p>
<b>2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:</b>	
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	<p>Non sono stati individuati e caratterizzati qualitativamente pressioni e impatti attesi dall'attuazione del progetto di "Qualificazione Urbanistica" dell'area in prescrizione di vincoli sita in località in località Piano Tavola, ricompresa nell'isolato contornato dalle Viabilità pubbliche denominate Viale della Resistenza, via Rosario Livatino, via Pio La Torre e Via Cesare Terranova, meglio distinta in NCT al Fog. 76 del Comune di Belpasso, mappale 104, della superficie complessiva di mq. 500,00. Infatti la variazione rispetto al vigente consisterebbe nella realizzazione di fabbricato con volume massimo pari a mc. 1.000,00 in contesto già edificato ed antropizzato, con impianto di depurazione a fossa Imhoff (per l'assenza di fognature nere comunali) e nessun altro significativo impatto sull'ambiente.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>VERIFICHE VINCOLISTICHE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il lotto in variante non insiste in area o fascia di rispetto per la captazione idropotabile.</li> <li>- Il lotto in variante non insiste in aree sottoposte a vincolo ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;</li> <li>- Il lotto in variante non insiste in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;</li> <li>- Il lotto in variante non insiste ne risulta adiacente o in prossimità con: aree Rete Natura 2000, aree protette, oasi faunistiche, corridoi ecologici, altre emergenze ambientali altrimenti segnalate.</li> </ul>
- carattere cumulativo degli impatti	
- natura transfrontaliera degli impatti	Esclusi già in fase preliminare
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)	Esclusi già in fase preliminare
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	La variante interessa un'area estesa mq. 500,00 e pertanto si ritiene che l'area di influenza sia sostanzialmente limitata ad una scala locale. Si evidenzia comunque che la viabilità principale lungo la quale si sviluppa il centro edificato restano non influenzate per preconsolidata edificazione delle aree.
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata:	Prima di definire gli impatti si è fornito un quadro descrittivo con le principali caratteristiche dell'area evidenziandone i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale che potrebbero essere influenzate dall'attuazione della variante
1. da speciali caratteristiche	

naturali o patrimonio culturale; 2. da superamento di livelli di qualità ambientale o valori limite di utilizzo intensivo del suolo	urbanistica. Insistendo essa all'interno di un comparto di Piano Particolareggiato di recupero per edilizia residenziale non si registrano impatti in tal senso.
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	Esclusa già in fase preliminare la presenza di aree protette a livello locale nell'area di influenza della Variante Urbanistica come ampiamente relazionato e dettagliato negli elaborati tecnici, allegati al presente documento.

## 7. CONCLUSIONI DEL RAPPORTO NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI VAS

Con riferimento all'art. 59 della L.R. n. 6 del 14 maggio 2009 e all'allegato "Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi della Regione Sicilia" si rileva che la Variante Urbanistica interessa una piccola area a livello locale di mq. 500,00 ubicata all'interno del P.P. di Recupero dell'agglomerato di Piano Tavola interamente edificato e come la stessa Variante:

- **non comporta variante allo strumento urbanistico generale vigente;**
- **è inserita in un'area di estensione limitata a livello locale (mq. 500,00);**
- **non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA;**
- **riguarda interventi che non comportano variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;**
- **non determina effetti significativi sull'ambiente;**
- **non risulta gravata da vincoli di nessuna natura eccetto il vincolo sismico esitato agli effetti dell'art. 13, l. 64/74;**
- **non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici dispositivi normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria (SIC), zone di protezione speciale (ZPS), aree produttive agricole o con presenza di sostanze pericolose, aree vulnerabili, ecc. ...);**
- **non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.**

In conclusione, non rilevandosi potenziali fattori di perturbazione ambientale connessi all'intervento, tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale, e dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti d'impatto ambientale, **il progetto di specifica VARIANTE URBANISTICA al PRG per la qualificazione urbanistica dell'area sita in località Piano Tavola, del Comune di Belpasso**, catastalmente distinta in N.C.T. nel Fog.76 particella 104, avente l'estensione di mq. 500,00, da *"Verde Pubblico Attrezzato, zona "F5" art. 21 delle NTA di PRG* in prescrizione di vincolo preordinato all'esproprio ad area edificabile "Zona C3" secondo il carattere edificatorio dell'ambito territoriale di appartenenza definito dal Piano Regolatore Generale regolamentata dalle N.T.A. e segnatamente dall'art. 21, con gli specifici vincoli e limitazioni d'utilizzo dettate dal PRG e dalle NTA in uno approvate D.A. n. 987/DRU del 22/12/1993, segnatamente per le zone "C3", **sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** senza necessità di approfondimenti ulteriori, in quanto pienamente sostenibile e **stante che la qualificazione urbanistica in Variante al PRG rientra nella quarta specie riferita all'esclusione dalla procedura VAS, individuata nel contesto del punto 6 del "modello metodologico" ossia : "piani attuativi e varianti agli strumenti urbanistici generali relativi a piccole aree a livello locale, con esclusione di quelle di cui all'art. 2, co. 5^, della l.r. n° 71/78 del 27.12.1978, che non comprendono opere ed interventi soggetti alla procedure di VIA o di Valutazioni**

d'incidenza e le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli allegati III e IV del Dl. Lgs n° 152/06".

Belpasso, 09/01/2025

IL TECNICO COMPILATORE

**Ing. Motta Giampiero**



AUTORITA' PROPONENTE

Arch. Aleo Massimo Giuseppe

**(Commissario ad Acta)**